

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIMA, BOATO, CENTO, LION, ADDUCE, ALBERTINI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, BOVA, BRUSCO, CAMO, CARBONELLA, CARLUCCI, COSSA, COSTA, CUSUMANO, DI GIOIA, DIANA, FRAGALÀ, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, JANNONE, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MESSA, MOLINARI, OLIVIERI, PAPPATERRA, LUIGI PEPE, PISA, PISICCHIO, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, VILLARI

Norme in materia di pluralismo informatico, di adozione e diffusione del *software* libero e di portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione

Presentata il 3 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra — poniamo — 5 o 10 anni. Ogni famiglia avrà il proprio *computer* collegato ad INTERNET, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.

La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si stanno profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta « *New Economy* ».

Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi *computer* funzioneranno con lo stesso sistema operativo (*Windows* o qualche sistema successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea. Di tale

sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così.

Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma sia governata da una licenza d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL=*General Public Licence*).

Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci si riferisce ad un sistema di una qualsiasi azienda, bensì ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una co-

munità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il *software* proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni *software* proprietari).

Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è addirittura essenziale per la pubblica amministrazione che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario *computer* con dati essenziali di Ministeri, polizia, ban-

che, anagrafi, eccetera, sono presenti tranquillamente sul mercato ed operano con sistemi operativi proprietari.

L'assunzione di questo sistema operativo più economico, più efficace e più sicuro nell'ambito della pubblica amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

Infine è estremamente interessante osservare come il *software* libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (parliamo di migliaia di applicazioni!) mai prodotte: un *software* collegato e interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di *software* libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico che rende possibile all'utente, oltre all'uso del

programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di *software* libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di *software* libero;

c) software a codice sorgente aperto: un programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore elettronico, rilasciato con licenza d'uso, che non possiede i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; che sono documentati in modo completo e approfondito in maniera che sia possibile scrivere un programma per elaboratore elettronico in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; che non presentano restrizioni di alcun tipo al loro uso.

CAPO II

PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

ART. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile).

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* origi-

nale compatibile con gli *standard* di comunicazione e con i formati di dati di salvataggio di un altro *software*, anche proprietario.

ART. 4.

(*Documenti*).

1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettua la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a *standard* di comunicazione aperti e a formati di dati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui deve essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, agli uffici della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990.

3. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile anche una versione, più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

ART. 5.

(*Trattazione di dati personali e di dati relativi alla pubblica sicurezza*).

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione

a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in tale attività, ad utilizzare programmi per elaboratore elettronico a codice sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, devono essere conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di eventuali verifiche sul controllo degli *standard* di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei *software* utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

CAPO III

SOFTWARE LIBERO

ART. 6.

(Obblighi per la pubblica amministrazione).

1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il *software* a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi

per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.

4. Della eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

ART. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul *software* libero per progetti di enti pubblici e privati finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di programmi per elaboratore elettronico da rilasciare previa licenza di *software* libero.

ART. 8.

(Istruzione scolastica).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove le opportune iniziative al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge nelle scuole di ogni ordine e grado e nei relativi programmi didattici, nell'ambito della progressiva informazione del settore. In particolare, il Ministero riconosce il particolare valore formativo del *software* libero e garantisce il suo uso nei corsi di insegnamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9.

(Regolamento di attuazione).

1. Su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri interessati e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione. Il regolamento, in particolare, reca norme sull'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione e sui programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le disposizioni del regolamento non devono prevedere oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 10.

(Norme transitorie).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale ai sensi di quanto previsto all'articolo 6.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le proprie strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti della pubblica amministrazione adeguano le

proprie strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.

4. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, è istituito un apposito gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei Ministeri interessati. Il gruppo di lavoro è istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri interessati, emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,26



14PDL0037260